



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 22 luglio 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Cesano Maderno sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 relativa alla propria deliberazione consiliare n. 53 del 16/06/2026, avente ad oggetto l'adesione all'operazione di aggregazione societaria fra Brianzacque S.r.l. e le società del Gruppo BEA

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, TUSP);

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Cesano Maderno n. 53 del 16/06/2026, avente ad oggetto l'adesione all'operazione di aggregazione societaria fra Brianzacque S.r.l. e le società del Gruppo BEA, trasmessa con nota pervenuta in data 09/07/2026 e acquisita al protocollo pareri TUSP di questa Sezione al n. 28/2026 (prot. generale Cdc n. 13392);

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 251 del 15 luglio 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Mazzullo;

PREMESSO

Con l'istanza indicata in epigrafe, il Comune di Cesano Maderno ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare di adesione all'operazione di aggregazione societaria fra Brianzacque S.r.l. (di seguito, BZA) e le società del Gruppo BEA — Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito, BEA) e BEA Gestioni S.p.A. — disciplinata dall'Accordo Quadro sottoscritto il 17 aprile 2026, unitamente ai relativi allegati (tra cui, in particolare, lo schema di statuto della holding, il regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto, la

perizia di stima ex art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile, il piano industriale 2025-2041 e il parere dell'organo di revisione).

BZA è società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Monza e della Brianza e da 55 Comuni in proporzione alla popolazione residente, cui è affidata in house la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Monza e della Brianza.

BEA è società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia e da 11 Comuni, operante nel recupero di materia, nella termovalorizzazione dei rifiuti presso l'impianto di Desio e nel teleriscaldamento. Dalla documentazione allegata risulta che BEA detiene il 90% di BEA Gestioni S.p.A., il cui residuo 10% appartiene al socio operativo privato Comef S.r.l.

L'operazione si articola in tre fasi. Nella prima, BEA assume il ruolo di holding mediante aumento di capitale riservato ai soci di BZA, che vi conferiscono le rispettive partecipazioni. Il ramo d'azienda smaltimento è successivamente assegnato a BEA Gestioni e il ramo amministrazione di BZA è trasferito alla holding mediante scissione ovvero, in difetto di adesione totalitaria dei soci di BZA, mediante cessione. Nella terza fase è prevista la fusione per incorporazione di BEA Gestioni in BZA, con costituzione di un'unica società operativa interamente partecipata dalla holding.

L'efficacia dell'Accordo Quadro è subordinata all'adesione di soci rappresentativi di almeno il 66% del capitale, rispettivamente, di BZA e di BEA, al parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito e alle rinunce degli istituti finanziatori. L'esecuzione della fusione è ulteriormente condizionata, entro il 31 dicembre 2027, all'uscita di Comef S.r.l. da BEA Gestioni e all'adozione, da parte di Enti soci rappresentativi di almeno l'80% del fatturato dei servizi già affidati a BEA Gestioni, di deliberazioni di riaffidamento diretto alla società risultante dalla fusione.

Il Comune di Cesano Maderno è socio di BZA nella misura del 1,4285 per cento ed **è altresì socio di BEA** nella misura dell'11,25 per cento, dunque, nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune di Cesano Maderno non comporta la

costituzione di una nuova società né l'acquisizione originaria di una partecipazione societaria da parte dell'ente. Essa si sostanzia, invece, in una complessa operazione di riorganizzazione e aggregazione tra società già esistenti, attuata mediante operazioni straordinarie che incidono sull'assetto delle partecipazioni già detenute dalla maggior parte degli enti coinvolti e, in particolare, del Comune di Cesano Maderno, in base a quanto dichiarato.

Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 per l'esercizio del controllo preventivo intestato alla Corte dei conti, trattandosi di fattispecie estranea al relativo ambito applicativo secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Restano impregiudicate le ulteriori forme di controllo attribuite dall'ordinamento alla Corte dei conti, con particolare riguardo alle verifiche previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che le medesime Sezioni riunite hanno individuato quale sede naturale di scrutinio delle operazioni societarie straordinarie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara il non luogo a provvedere sulla deliberazione del Consiglio comunale di Cesano Maderno n. 53 del 16 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto concernente un'operazione di aggregazione societaria realizzata mediante operazioni straordinarie non riconducibili alle fattispecie di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni soggette al controllo preventivo previsto dalla citata disposizione.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

Al Comune di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Il Relatore

(Alessandro Mazzullo)

ALESSANDRO
MAZZULLO
14.08.2026
05:59:41
GMT+01:00



Il Presidente

(Antonio Buccarelli)

ANTONIO
BUCCARELLI
CORTE DEI
CONTI



Depositata in Segreteria il

14 agosto 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

SUSANNA PAOLA
DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
14.08.2026 08:49:05
GMT+02:00

